

# PROCEDURA PER IL WHISTLEBLOWING

## Indice generale

Procedura per il Whistleblowing .....	1
1. Definizioni.....	3
2. Riferimenti normativi .....	4
3. Ambito di applicazione oggettivo .....	4
4. Finalità .....	5
5. Ambito di applicazione soggettivo .....	5
6. Canali di segnalazione interni.....	6
7. Chi riceve la segnalazione.....	6
8. Contenuto delle segnalazioni .....	6
9. Gestione della segnalazione .....	7
9.1 Gestione e archiviazione .....	7
9.2 Reportistica .....	8
9.3 Canale esterno .....	8
10. Tutele per i segnalanti .....	9
11. Regime sanzionatorio .....	11
12. Trattamento dati.....	11

## 1. Definizioni

In relazione alla presente procedura si identificano:

**Whistleblower:** la persona che segnala, divulga, ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

**Violazioni:** comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in: 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6); 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6); 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'allegato al decreto n. 24/2023 e degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea; 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società; 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);

**Informazioni sulle violazioni:** informazioni, compresi fondati sospetti, riguardanti effettive o potenziali violazioni che si sono verificate o che molto verosimilmente potrebbero verificarsi nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2 del D.lgs. 24/2023, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;

**Segnalazione:** la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;

**Segnalazione interna:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'art. 4 d.lgs. 24/2023 e previsto nello specifico nel presente Regolamento;

**Segnalazione esterna:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'art. 7 d.lgs. 24/2023;

**Divulgazione pubblica:** rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o i mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;

**Segnalante:** la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;

**Facilitatore:** una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

**Contesto lavorativo:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;

**Persona coinvolta:** la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero della divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgazione pubblicamente;

**Ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

**Seguito:** l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;

**Riscontro:** comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;

**OdV:** Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01;

**Autorità competente:** l'autorità nazionale designata a ricevere le segnalazioni conformemente al capo III e a dare un riscontro alla persona segnalante e/o designata per svolgere le funzioni previste dalla presente direttiva, in particolare per quanto riguarda il seguito dato alle segnalazioni.

## **2. Riferimenti normativi**

### **D.Lgs. 165/2001**

A seguito di previsioni di convenzioni internazionali e raccomandazioni del Consiglio d'Europa, è stato adottato il D.Lgs. 165/2001, il cui art. 54-bis "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", ha introdotto, nel nostro ordinamento, una disciplina per favorire l'emersione di illeciti, nota nei paesi anglosassoni con il termine di whistleblowing.

### **Legge 179/2107**

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge 179/2107 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", che ha introdotto una disciplina specifica sul whistleblowing nel settore privato inserendo nell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 tre nuovi commi dedicati alla presentazione ed alla gestione delle segnalazioni nonché alla tutela del whistleblower. Si richiede di creare più canali che consentano segnalazioni circostanziate di condotte costituenti reati o violazioni del Modello 231, mantenendo la riservatezza circa l'identità del segnalante.

### **Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24**

A partire dal 26 novembre 2019 si assiste ad un cambiamento di prospettiva, infatti con la direttiva n. 2019/1937 è stato introdotto, per tutti gli Stati membri, un vero e proprio diritto alla segnalazione con tutela per il whistleblower senza differenziazione tra settore pubblico e settore privato. Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. La protezione risulta accentuata ed estesa a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione.

## **3. Ambito di applicazione oggettivo**

La presente Procedura disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il segnalante ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche le condotte volte ad occultare le violazioni. Le disposizioni non si applicano a contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale inerenti propri rapporti individuali di lavoro. Non verranno considerate le segnalazioni prive di fondamento e le informazioni che sono già di dominio pubblico. Le segnalazioni anonime saranno prese in considerazione se circostanziate.

Si devono e possono quindi segnalare le seguenti violazioni del diritto nazionale:

- Condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel d.lgs. n. 231/2001

e le seguenti violazioni del diritto dell'UE

- Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato) (art. 2, co. 1, lett. a) n. 3).
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE (art. 2, co. 1, lett. a) n. 4)
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società (art. 2, co. 1, lett. a) n. 5).
- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori

#### **4. Finalità**

La presente procedura ha lo scopo di promuovere ed incentivare la segnalazione di illeciti e di irregolarità e di regolamentare la protezione delle persone che effettuano le segnalazioni nonché delle persone alle quali la protezione si estende definendo le corrette modalità di gestione delle stesse ed il trattamento dei dati personali affinché vengano rispettate le previsioni legislative e venga reso noto il metodo.

#### **5. Ambito di applicazione soggettivo**

La presente procedura è rivolta:

- a) Ai lavoratori subordinati (es. tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, di somministrazione, di apprendistato, di lavoro accessorio, prestazione occasionali)
- b) Ai lavoratori autonomi e ai professionisti che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato (es. contratti d'opera, avvocati, ingegneri, medici)
- c) Ai lavoratori o collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi (es. fornitori)
- d) Ai volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore privato
- e) Alle persone con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore privato (es. componente CDA, componente ODV).

La procedura si applica anche in fase di selezione e pre-assunzione se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali. Si applica inoltre durante il periodo di prova e dopo il termine del rapporto di lavoro se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le misure tese a proteggere i segnalanti si estendono:

- a) ai facilitatori, persone che supportano e assistono il segnalante
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, di colui che ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro, nel medesimo contesto lavorativo, che hanno con detta persona un rapporto abitudinale e corrente;
- d) agli Enti di proprietà del segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

## 6. Canali di segnalazione interni

Allo scopo di consentire e favorire le segnalazioni mantenendo la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, sono stati attivati i seguenti canali interni:

- a) piattaforma informatica raggiungibile via web tramite link disponibile nell'area dedicata del sito web aziendale (<https://bianalisi.it/pagina/whistleblowing>)
- b) tramite servizio postale che comprende posta ordinaria (anche anonima), busta in cassetta postale o raccomandata semplice, da inviare all'indirizzo della struttura con indicazione "Riservata all'OdV"
- c) tramite colloquio orale contattando l'OdV al numero 3406825226

Tutti i canali interni previsti consentono ai soggetti interessati di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite previste dalle normative nazionali ed europee, e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti o di violazioni dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Almeno un canale di segnalazione interno è idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza del segnalante consentendo di effettuare le comunicazioni dovute in relazione alla ricezione della segnalazione, ad eventuali richieste di integrazioni e alla conclusione.

## 7. Chi riceve la segnalazione

Le segnalazioni saranno gestite dall'OdV, che provvederà a rilasciare al segnalante l'avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione, a mantenere la possibilità di comunicare con il segnalante e a richiedere eventuali chiarimenti, documenti e integrazioni.

La gestione della segnalazione prevede una valutazione preliminare circa la sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione ai fini della sua ammissibilità. Ove ritenuta ammissibile, si procede all'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per accertarne la sussistenza, tramite acquisizione di documenti, colloqui o altre richieste. Conclusa l'attività istruttoria, saranno effettuate le eventuali comunicazioni agli organi interni o a enti e istituzioni esterne, nel rispetto della riservatezza del segnalante. Infine sarà dato riscontro al segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione. Il riscontro indicherà la conclusione raggiunta: archiviazione, avvio di una inchiesta interna ed eventuali risultanze, adozione di provvedimenti, rinvio ad un'autorità competente per ulteriori indagini.

In tutti i casi il gestore è tenuto a rendere informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, e sarà ritenuto personalmente responsabile per la mancata attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute nonché per la violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'art.12 del D.Lgs 24/2023.

## 8. Contenuto delle segnalazioni

Le segnalazioni devono essere circostanziate e complete di tutti gli elementi utili alla ricostruzione e all'accertamento del fatto segnalato. A tal fine, se il segnalante utilizza la modalità di comunicazione via posta ordinaria, dovrà indicare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi a sostegno della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione e indicare eventuali altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Il segnalante potrà indicare le proprie generalità oppure ometterle se desidera mantenere l'anonimato. In quest'ultimo caso non sarà possibile procedere con le comunicazioni dovute.

Si consiglia in ogni caso di utilizzare la piattaforma online, che consente di creare segnalazioni complete e dettagliate e di ricevere le comunicazioni mantenendo comunque la riservatezza dei propri dati. Le segnalazioni anonime saranno prese in considerazione, solo se opportunamente circostanziate e supportate da elementi verificabili. Si ricorda che le segnalazioni non possono riguardare rimostranze di carattere personale del segnalante e/o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con un superiore gerarchico o con i colleghi.

## **9. Gestione della segnalazione**

### **9.1 Gestione e archiviazione**

Ricevuta la segnalazione attraverso i canali informativi previsti dalla presente procedura, il gestore esterno delle segnalazioni:

- a) Riceve la segnalazione tramite uno dei canali sopra indicati;
- b) Fornisce la ricevuta al soggetto segnalante, entro sette giorni dalla data di ricezione della segnalazione;
- c) Registra la segnalazione ricevuta in un apposito archivio/database, informatico o cartaceo;
- d) Effettua le prime verifiche preliminari dei fatti menzionati nelle segnalazioni, comprensive dell'eventuale audizione del segnalante;
- e) Può contattare il segnalante tramite la piattaforma o tramite un canale indicato dal segnalante per richiedere eventuali chiarimenti e/o integrazioni.

Il gestore esterno procederà rispettando le tempistiche indicate dalla normativa e i tempi necessari alle attività e assicurando la tutela della riservatezza dei dati.

La segnalazione sarà oggetto di valutazione per determinare la sussistenza dei requisiti essenziali per l'ammissibilità e la conseguente concessione delle tutele previste al segnalante. I requisiti si ritengono non raggiunti in caso di:

- eventuale manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- contenuto troppo generico tale da non consentire la comprensione dei fatti;
- segnalazione corredata da documentazione non appropriata tale da non consentire la comprensione dei fatti o la verifica degli stessi;

Il gestore delle segnalazioni potrà quindi:

- decidere di non esercitare i suoi poteri di istruttoria ed archiviare la segnalazione se ritiene che la stessa, per la sua natura o per i contenuti, non risulti soggetta alla normativa di riferimento;
- esercitare i suoi poteri di istruttoria

In entrambi i casi provvederà ad informare dell'esito il soggetto segnalante, ove possibile.

Se la segnalazione risulta ammissibile il gestore avvia formalmente l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutarne la sussistenza. All'esito dell'istruttoria fornisce un riscontro al segnalante, dando conto delle misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata. Il segnalante viene informato dell'esito della segnalazione entro il termine di tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

L'esercizio dei poteri istruttori può prevedere lo svolgimento di approfondimenti con il coinvolgimento ed il supporto di professionisti esterni e degli Organi dirigenziali. Comunque, nel caso di trasmissione della segnalazione ad altre strutture/funzioni/terzi per lo svolgimento delle attività istruttorie, verrà inoltrato solo il contenuto della segnalazione, eliminando tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante o degli altri soggetti la cui identità in base al D.Lgs 24/2023 deve rimanere riservata (il facilitatore, il segnalato, le altre persone menzionate nella segnalazione).

Esercitati i suoi poteri istruttori, il gestore delle segnalazioni stilerà una relazione che potrà essere:

- a) comunicata al Consiglio di Amministrazione, responsabile dei procedimenti disciplinari affinché siano valutate le opportune azioni disciplinari nei confronti del segnalato, se la segnalazione è ritenuta fondata.

b) comunicata al Consiglio di Amministrazione affinché siano valutate le opportune azioni disciplinari nei confronti del segnalante, se la segnalazione è ritenuta infondata ed è stata accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

c) Comunicata alle autorità competenti, ad enti e istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze (es. Procura della Repubblica, Corte dei Conti).

### **9.2 Reportistica**

Il gestore della segnalazione predispone e conserva:

a) Report delle segnalazioni ricevute. Il report evidenzia tutte le segnalazioni ricevute e il relativo stato di avanzamento.

b) Relazione di esercizio dei poteri istruttori. Se vengono esercitati i poteri istruttori, i relativi atti ed esiti vengono mantenuti agli atti del gestore delle segnalazioni.

I dati personali del segnalante e del segnalato saranno trattati in conformità con la normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali di cui viene data informazione attraverso l'Informativa sul trattamento dei dati personali prevista ai sensi dell'art. 13 GDPR, di cui al paragrafo dedicato.

### **9.3 Canale esterno**

Essendo presenti idonei canali interni, la segnalazione attraverso canali esterni è prevista, ai sensi del D.lgs. 24/2023, soltanto se è già stata effettuata una segnalazione interna che non ha avuto seguito, se il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione interna non avrebbe efficacia o possa determinare il rischio di ritorsione oppure se ritiene che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

I canali esterni sono i seguenti:

- Canale esterno ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), utilizzabile solo per segnalare violazioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) n. 3,4,5 e 6 del D.Lgs. 24/2023 e non per segnalare le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o per le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti il cui canale di segnalazione istituito è solo quello interno.
- Divulgazione pubblica, tramite la stampa o mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (compresi social media e social network). Affinché il segnalante possa beneficiare delle tutele riconosciute dal D.lgs. 24/2023 la divulgazione pubblica deve avvenire a queste condizioni:
  - a) quando ad una segnalazione interna non viene dato riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione nei termini previsti (tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione), e il segnalante ha effettuato una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
  - b) quando la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna all'ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
  - c) se sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto, il segnalante ritiene che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;



d) se sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto il segnalante ritiene che la segnalazione esterna ad Anac possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito perché, ad esempio, teme che possano essere occultate o distrutte prove oppure che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal decreto per il whistleblower. Se il segnalante rimane anonimo (utilizzando pseudonimi o nickname), ANAC tratterà la divulgazione come segnalazione anonima e avrà cura di registrarla, ai fini della conservazione, per garantire al divulgatore, in caso di disvelamento successivo dell'identità dello stesso, le tutele previste se ha comunicato ritorsioni.

Il soggetto che effettua una divulgazione pubblica deve tenersi distinto da chi costituisce fonte di informazione per i giornalisti. In tali casi, infatti, il decreto prevede che restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia. Il soggetto che fornisce informazioni costituisce una fonte per il giornalismo di inchiesta ed esula dalle finalità perseguite con il d.lgs. n. 24/2023.

La Divulgazione pubblica può essere utilizzata solo per segnalare violazioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) n. 3,4,5 e 6 del D.Lgs. 24/2023 e non per segnalare le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o per le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti il cui canale di segnalazione istituito è solo quello interno.

Denuncia all'Autorità giurisdizionale. Il decreto riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di valutare di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) n. 3,4,5 e 6 del D.Lgs. 24/2023. Le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni vanno rispettate dagli uffici delle Autorità giurisdizionali cui è sporta la denuncia.

## 10. Tutele per i segnalanti

Il Decreto dispone un sistema di tutele offerte e garantite al segnalante/denunciante e a soggetti diversi dal segnalante/denunciante che, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, potrebbero essere destinatari di ritorsioni.

### **Tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione.**

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso del segnalante stesso a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

In ambito giurisdizionale:

- in un procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p.
- in un procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria
- in un procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'inculpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

A rafforzare la tutela dell'identità del segnalante si prevede:

- a) la preferenza per la gestione informatizzata delle segnalazioni, con il ricorso a strumenti di crittografia;

- b) la sottrazione della segnalazione e della documentazione ad essa allegata al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della l., n. 241/1990 e accesso civico generalizzato ex art. 5 del d.lgs. n. 33/2013;
- c) il rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali.

Viene garantita la riservatezza anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dalla quale si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante. Si tutela la riservatezza del segnalante anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso modalità diverse da quelle istituite in conformità al decreto o viene inviata a personale interno, che dovrà trasmettere il tutto al gestore senza ritardo.

Il Decreto dispone inoltre che per rivelare l'identità del segnalante, oltre al suo consenso, sia necessaria anche una comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione, nei seguenti casi:

- nel procedimento disciplinare laddove conoscere l'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
- nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

#### **Tutela da eventuali misure ritorsive e condizioni per la sua applicazione.**

Una ritorsione può realizzarsi tramite atti, provvedimenti, comportamenti od omissioni, anche solo tentati o minacciati, che provocano o possono provocare alla persona/ente, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. La nuova disciplina non fa più riferimento né a misure discriminatorie né a misure organizzative aventi effetti diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro determinate dalla segnalazione.

L'elenco comprende più ipotesi rispetto alla precedente disciplina, e non è da considerarsi esaustivo potendo altre fattispecie ricadere nella definizione:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Le ritorsioni subite a seguito della segnalazione di whistleblowing devono essere comunicate solo ed esclusivamente ad ANAC per non vanificare le tutele che il D.Lgs 24/2023 garantisce, prima fra tutte la riservatezza.

**Limitazioni della responsabilità per la rivelazione e/o diffusione di alcune categorie di informazioni in determinate condizioni.**

La responsabilità è esclusa nei casi di diffusione di informazioni, se vi sono fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni è necessaria per svelare la violazione. Vi è un'esclusione di responsabilità in caso di accesso lecito alle informazioni segnalate o ai documenti contenenti dette informazioni e vi è un'esclusione della responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, anche per i comportamenti, gli atti o le omissioni se collegati alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica e strettamente necessari a rivelare la violazione.

Sono quindi da considerare non configurabili i seguenti reati nei casi di diffusione di informazioni coperte dall'obbligo di segreto se opera la scriminante:

- Rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.);
- Rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);
- Rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);
- Violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.)
- Violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore
- Violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali
- Rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta

**11. Regime sanzionatorio**

Saranno adottati provvedimenti disciplinari, secondo quanto disposto dal contratto collettivo di lavoro applicabile e/o dalle altre norme nazionali applicabili nei confronti di:

- I responsabili di comportamenti illeciti oggetto di segnalazione;
- Coloro che effettuano segnalazioni infondate con dolo o colpa grave;
- Coloro che violano le misure a tutela del segnalante;
- Coloro che pongono in essere condotte discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del segnalante.

**12. Trattamento dati**

Al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati personali a segnalanti/denunciati, il Decreto dispone che si applichi il Regolamento Europeo 679/2016, e che quindi l'acquisizione e gestione delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, comprese le comunicazioni tra le autorità competenti, avvenga in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali. La tutela dei dati personali viene assicurata non solo alla persona segnalante o denunciante ma anche agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione, in quanto "interessati" dal trattamento dei dati.

Il titolare del trattamento è Bionalisi S.p.A.

Il Gestore delle segnalazioni, nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR, è l'Organismo di Vigilanza nella persona della Dott.ssa Serenella Saccon, email odv@leicon.it, cell. 3406825226.

Non vi sono altri autorizzati al trattamento.

La società fornitrice del servizio di segnalazione (piattaforma informatica), ritenuta idonea per garanzie prestate, conoscenza specialistica, affidabilità, risorse e misure adottate, ha assunto la qualifica di Responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR.

Il Titolare di trattamento opera nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dati ed in particolare, in relazione agli adempimenti in oggetto:

- informa gli interessati tramite apposita informativa su sito web
- aggiorna il registro dei trattamenti
- esegue i trattamenti in modo lecito, corretto e trasparente limitando gli stessi ai dati necessari per gestire e dare seguito alle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce effettuate da parte dei soggetti tutelati dal d.lgs. 24/2023. I dati personali manifestamente non utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati senza ritardo.
- assicura che i dati siano esatti e aggiornati provvedendo tempestivamente ad eventuali cancellazioni o rettifiche;
- conserva i dati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione
- assicura la protezione dei dati nonché la loro integrità e riservatezza, mediante misure tecniche e organizzative adeguate. Nel caso specifico ha adottato strumenti di crittografia nell'ambito dei canali interni.
- Si impegna ad effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nei casi in cui il trattamento delle segnalazioni comporti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone interessate per il numero di soggetti o la tipologia di segnalazione o di strumenti utilizzati
- Non consente il tracciamento delle informazioni che possano rivelare l'identità del segnalante.

Le persone coinvolte nella segnalazione non possono esercitare i diritti che normalmente il GDPR riconosce agli interessati (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione, il diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali, il diritto di opporsi al trattamento) in quanto dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante. Il soggetto segnalato o la persona menzionata nella segnalazione non possono, anche ritenendo che il trattamento che li riguarda violi i suddetti diritti, di rivolgersi al titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali, salvo quanto previsto dall'art. 2-undecies, lett. f) e par. 3) del d.lgs. 196/2003 aggiornato al D.lgs 101/2018.